CAMERA DEI DEPUTATI N. 1969

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati D'AQUINO e PAZZAGLIA

Presentata il 30 ottobre 1969

Riconoscimento dei titoli di studio per l'attività professionale degli infermieri diplomati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma ospedaliera in via di applicazione in tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e lo sviluppo progressivo dell'assistenza sanitaria mutualistica in atto, hanno posto in evidenza la necessità di disporre, in misura sempre maggiore, del personale ausiliario avente il compito di adempiere a tutti i servizi interni ed esterni per i quali non è richiesta l'opera diretta del medico.

A tal fine molte iniziative sono state adottate o sono in via di sperimentazione, quali la istituzione di scuole e corsi presso i grandi ospedali, la specializzazione per particolari categorie di personale infermieristico, ecc., oltre, naturalmente, l'ordinamento delle apposite scuole-convitto presso le quali viene conseguito il regolare diploma di infermiere professionale.

In quasi tutti gli enti pubblici del settore, ed in ispecie in quello mutualistico, si è voluto ricorrere, per maggiore garanzia, a questo ultimo tipo di preparazione ed è stato infatti stabilito che non possono essere assunti infermieri che non risultino in possesso del predetto diploma ufficiale, mediante il quale, peraltro, si è ammessi a pubblici concorsi nella categoria del personale esecutivo (ex gruppo *C*).

Simile trattamento appare tuttavia ormai superato dalla reale qualità delle prestazioni richieste al personale infermieristico e dalla stessa giurisprudenza amministrativa (confrontare parere Consiglio di Stato del 21 aprile 1960, n. 549), per cui essendo stato riconosciuto che anche le scuole-convitto per infermieri vanno annoverate tra gli istituti medi superiori, sembra giusto che l'inquadramento dei diplomati dalle medesime debbano accedere, presso i pubblici uffici, alla categoria di concetto (ex gruppo *B*).

A questo fine tende la nostra presente proposta di legge come dall'articolo unico che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il diploma rilasciato dalle scuole-convitto dopo il corso biennale per infermieri professionali, è equiparato, ai fini della attività professionale degli infermieri, a quello di Istituto medio superiore.

Pertanto gli infermieri in possesso di tale diploma che partecipino a concorsi o vengano comunque assunti presso amministrazioni dello Stato o enti di diritto pubblico in genere, che istituzionalmente svolgano funzioni di controllo, prevenzione o assistenza di malattia, sono immessi in apposito ruolo tecnico corrispondente a quello di concetto del personale amministrativo ed hanno diritto, nel caso si tratti di assunzioni fuori ruolo o aventi carattere temporaneo, al trattamento economico pari a quello del ruolo medesimo.